

## TORNATA DEL 31 GENNAIO 1868.

### PRESIDENZA CASATI

**Sommario.** — *Congedi — Omaggi — Lettura di un telegramma del Presidente della Deputazione provinciale di Mantova — Discussione del progetto di Legge per l'approvazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Relatore — Presentazione della tariffa notarile — Approvazione dei due articoli del progetto di legge per l'estensione alla Toscana degli articoli del Codice penale 1859 relativi all' attentato contro l'esercizio dei diritti politici — Squittinio segreto sui due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri, il Ministro delle Finanze, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

I signori Senatori Sella, Roncalli Vincenzo, Gallotti e Imperiali domandano un congedo che loro viene accordato.

Fanno omaggio al Senato:

I sindaci del fallimento della Compagnia Canale Cavour, della loro *relazione al Presidente del Tribunale di Commercio di Torino.*

Il signor Giacomo Millo, di una quantità di copie a stampa d'un suo opuscolo sulla *situazione finanziaria e sul corso forzoso in Italia.*

**Presidente.** Il presidente della Deputazione provinciale di Mantova spedisce questo telegramma al Presidente del Senato:

« Pel voto di ieri cortesemente annunciato dal Presidente del Consiglio, la Deputazione Provinciale, interprete dei sentimenti dei Mantovani, esprime al Senato la sua viva riconoscenza. »

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato sino a tutto il mese di febbraio 1868.

Leggo il progetto di legge:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Signori Senatori.

Mi credo in dovere di dare qualche spiegazione al Senato intorno a quella giustissima avvertenza che l'Ufficio Centrale, per organo del suo Relatore, faceva riguardo alle circostanze per le quali noi abbiamo creduto dover domandare per un solo mese l'esercizio provvisorio del bilancio.

Non era senza dubbio sfuggito al Ministero che questo rinnovarsi a breve tempo di domande per l'esercizio provvisorio del bilancio, ha inconvenienti i quali si riscontrano specialmente e si manifestano negli incagli che soffre pur troppo in qualche parte l'Amministrazione. Da un'altra parte però è sembrato al Ministero di aver fatto dal canto suo quanto poteva perchè anche per parte del Parlamento venisse al più presto possibile posta l'Amministrazione in una situazione normale coll'approvazione definitiva del bilancio del 1868.

E poichè la Camera dei Deputati in due votazioni, una del luglio decorso, e l'altra del decorso dicembre, aveva deliberato di votare sopra relazioni sommarie il bilancio del 1868, affine appunto di mettere il più presto possibile l'Amministrazione in una situazione normale, e lasciar poi il tempo necessario per discutere ampiamente il bilancio del 1869, è sembrato, dico, al Ministero di dovere governarsi in modo da non dare occasioni che potessero condurre ad un prolungamento al di là del bisogno della discussione del bilancio del

1868. Il Senato intende che se per iniziativa del Governo si fosse chiesto un esercizio provvisorio di più mesi, oltre che questa domanda avrebbe potuto sollevare discussioni politiche le quali, ad ogni modo, si volevano evitare il più che fosse possibile, senza dubbio sarebbe stata forse una ragione per cui anche la discussione del bilancio puramente amministrativo si sarebbe prolungata più di quello che si desiderava.

Questa è stata l'unica ragione per la quale il Ministero si è determinato a domandare l'esercizio del bilancio strettamente per il tempo necessario nel quale fosse sperabile che la discussione del bilancio si compisse in ambedue i rami del Parlamento, e la votazione del bilancio definitivo potesse l'amministrazione nella situazione normale da cui, speriamo, non avrà più luogo di escire, imperocchè io, come il Senato sa, ho preso l'impegno formale di presentare il bilancio del 1869 entro il mese di febbraio prossimo.

Senatore **Saracco, Relatore.** In nome dell'Ufficio Centrale mi piace ringraziare l'onor. Ministro delle Finanze delle spiegazioni che ha voluto favorire al Senato intorno alle ragioni che indussero il Ministero a contenere la domanda dell'esercizio provvisorio entro il termine del prossimo febbraio.

Del rimanente, sono lieto di avere inteso per bocca di lui che giustissime sono le osservazioni fatte a tal riguardo dall'Ufficio Centrale; e mi terrò contento di soggiungere che le cose dette non suonavano punto biasimo al Ministero; bensì, colle espressioni che si contengono nella relazione dell'Ufficio Centrale, si ebbe in animo di dimostrare le buone intenzioni del Senato, il quale di buon grado vorrebbe accordare al Ministero tutti quei poteri che sono necessari affinché, nei tempi difficili in cui versa la patria, possa spiegare tutta quella autorità che per bene del paese sinceramente gli auguriamo.

**Presidente** Ha la parola il sig. Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Desidero unicamente aggiungere che al Ministero le espressioni usate dall'Ufficio Centrale non suonarono punto come parole di biasimo intorno alla nostra proposta di legge; e che se io velli dire qualche parola, si fu soltanto per dare al Senato gli schiarimenti che pareva lasciar desiderare un'osservazione che in sé io trovava giustissima.

Intanto ringrazio, anche a nome del Ministero, l'Ufficio Centrale e l'onorevole Relatore per le cortesie espressioni che egli usò testè a nostro riguardo.

**Presidente.** Se altri non chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sino a tutto febbraio 1868 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo a tutto l'anno 1867, l'effetto delle quali sarà esteso anche alle Provincie della Venezia e di Mantova, e farà entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

« Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto del bilancio per il 1868 e nella relativa appendice, presentati al Parlamento e contenendosi nella misura delle spese ivi stabilite. »

(Approvato).

« Art. 2. È continuata al Ministero delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

« La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione per conto dello Stato, non potrà eccedere i 250 milioni di lire. »

(Approvato)

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Come complemento del progetto di legge sul Notariato che fu già da un mio onorevole predecessore presentato al Senato, ho l'onore di presentare la Tariffa notarile per gli onorarii e diritti accessori che devonsi retribuire ai notari medesimi.

In questa occasione ho pure l'onore di dichiarare al Senato che accetto in massima quel progetto di legge, e mi riservo solo, quando verrà in discussione di proporre al medesimo alcune modificazioni.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questa tariffa che sarà stampata e distribuita in aggiunta al progetto di legge sul Notariato.

Passeremo ora alla discussione dell'ultimo progetto di legge che ancor resta all'ordine del giorno per l'estensione alla Toscana degli articoli del Codice penale 1859, relativi all'attentato contro l'esercizio dei diritti politici.

**Presidente.** Leggo il progetto di legge:

(Vedi infra)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono pubblicate ed avranno immediatamente vigore di legge nella Provincia della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del 20 novembre 1859, relative all'attentato all'esercizio dei diritti politici.

(Approvato).

« Art. 2. Per l'applicazione delle pene della reclusione, del carcere e della multa rispettivamente prescritte negli articoli di cui è fatta la pubblicazione, si osserveranno le norme stabilite negli articoli 54, 56, 60, 61, 64 e 67 del Codice penale del 20 novembre 1859, già pubblicati nelle Provincie della Toscana, colla legge 5 luglio 1860, N. 4142, e col Regio Decreto del 18 dicembre 1862, N. 604.

« La pena della reclusione sarà scontata in una casa di forza senza l'aggravamento di cui nell'articolo 16 § 4 del Codice penale toscano.

« La pena del carcere sarà scontata senza gli aggravamenti del sistema penitenziario.

« Per l'applicazione delle pene della interdizione dai pubblici uffizi e della sospensione dai pubblici uffizi, sono pubblicati nelle Provincie della Toscana, gli articoli 19, 31, 59 del Codice penale del 20 novembre 1859. »

(Approvato).

Ora si procederà allo squittinio segreto sulle due leggi dianzi discusse.

Prima però avverto i signori Senatori che attualmente non essendovi materia in pronto, saranno convocati con avviso a domicilio.

(Il Senatore *Segretario* Chiesi fa l'appello nominale.)  
Risultato della votazione. Autorizzazione dell'eser-

cizio provvisorio del bilancio dello Stato sino a tutto il mese di febbraio 1868.

Votanti	76
Favorevoli	73
Contrari	3

Il Senato adotta:

(Faccio osservare che due Senatori hanno dichiarato di avere sbagliato nel deporre il voto nell'urna).

Estensione alla Toscana degli articoli del Codice penale 1859, relativi all'attentato contro l'esercizio dei diritti politici.

Votanti	76
Favorevoli	75
Contrari	1

Il Senato adotta:

La seduta è sciolta (ore 3 3/4.)